

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, BIANCHI GERARDO, RUSSO FERDINANDO, DAGNINO, CATTANEI, MONTI, LONGONI, MENGOZZI, CALVETTI, SANTI, CASTELLUCCI, FRACANZANI, MIOTTI CARLI AMALIA, GIRAUDI, FIORET, BALASSO, CICCARDINI, SPERANZA, PISICCHIO, MERENDA, AZI-MONTI, GRASSI BERTAZZI, ANDREONI, CALVI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, REVELLI, BODRATO, ALLOCCA, BECCARIA, DE LEONARDIS, SALOMONE

Presentata il 14 aprile 1970

Riconoscimento giuridico della professione di procuratore doganale e istituzione dell'albo professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel linguaggio giuridico è considerato spedizioniere doganale colui che ha conseguito per esame la abilitazione a tale funzione; in pratica il lavoro inerente alla materia fiscale, merceologica, dei divieti economici e valutari (dichiarazioni doganali per l'importazione, esportazione, deposito, transito, circolazione e cabotaggio delle merci) e quant'altro si riferisce al campo doganale, viene espletato, per il 90 per cento, in tutto il territorio della Repubblica, dai procuratori doganali su formale delega e atto di sottomissione, sottoscritto dagli spedizionieri abilitati e da chi ne ha la facoltà secondo la legislazione vigente. Detti procuratori sono in sostanza impiegati di case di spedizione, di spedizionieri singoli, di provveditori di bordo o di chi è in possesso, comunque, di procura doganale, dopo aver data sufficiente dimostrazione di capacità professionale e spiccata attitudine

nel vastissimo campo della materia doganale.

Tali prestatori d'opera subordinata, circa 8.000 sparsi in tutte le dogane d'Italia, sono in realtà dei veri e propri responsabili in prima persona della loro attività. Infatti sia di giorno che di notte, sono essi che seguono le operazioni doganali: e di conseguenza sono gli effettivi e fattivi collaboratori dei funzionari doganali, dei funzionari delle ferrovie dello Stato e delle imprese di trasporto.

Le loro competenze e le funzioni che svolgono sono tali che, ove i procuratori doganali decidessero di fermarsi, si paralizzerebbe, nella grande maggioranza, l'intercambio nazionale ed estero, con gravi ripercussioni per l'economia nazionale.

Si può bene affermare che grazie al loro patrimonio di esperienza acquisita nelle calate dei porti, nelle frontiere terrestri e negli uffici doganali, sempre e ovunque a diretto contatto con i funzionari della dogana, non

solamente costituiscono l'epicentro su cui gravita, per la parte di competenza del commercio, il pesante onere e la responsabilità personale del normale svolgimento dei traffici terrestri, marittimi ed aerei, ma sono nella sostanza, più ancora che nella forma, l'*alter ego* dello spedizioniere doganale.

Nella formulazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il cui fondamento etico, sociale ed economico trova posto negli articoli 35 e seguenti della Costituzione, non si faceva cenno a detti lavoratori qualificati.

Vero è che la sopracitata legge 22 dicembre 1960 riconosce la professione — con diritto al relativo albo doganale e con il riconoscimento di notevoli previdenze acquisite attraverso l'apposizione di speciali marche ad ogni atto compiuto — ai datori di lavoro (si tratta di spedizionieri abilitati che danno quasi sempre responsabilità e mandato ai loro procuratori doganali, incaricandoli di operare a proprio nome e per proprio conto ed assumono, data la loro qualità di mandanti, secondo i canoni del diritto positivo, la figura giuridica del vero e proprio datore di lavoro).

Per contro i loro mandatari non vengono a beneficiare di una qualificazione giuridica.

La figura del procuratore doganale si è ora concretizzata nella circolare n. 1714/XI del 24 marzo 1970 della Direzione generale delle dogane, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, in vigore dal 25 marzo 1970, che all'articolo 2 precisa quanto segue: « ... A tali effetti sono da riguardare come "operatori professionali" oltre gli spedizionieri doganali, anche i procuratori di commercianti e spedizionieri e gli agenti ferroviari, accreditati in dogana ai sensi dell'articolo 38 del vigente regolamento doganale ».

Secondo la presente proposta di legge, l'articolo 1 tratta della opportunità di istituire un registro degli operatori doganali in ogni circoscrizione. Tale registro non serve a far fede del rilascio delle procure (a cui è già preordinato l'atto di sottomissione), ma a garantire che i procuratori doganali siano muniti di certi requisiti, in base ai quali, soltanto, possono essere iscritti nel registro stesso e poi vedersi conferita una procura. Se in-

fatti, si stabilisce che lo spedizioniere può conferire la propria rappresentanza in dogana soltanto ad una persona fornita di certe qualità (titolo di studio, assenza di incompatibilità, superamento di un esame di idoneità), saranno solo le persone iscritte nel registro purché posseggano tali qualità, che potranno essere nominate procuratori doganali; naturalmente all'iscrizione nel registro potrà seguire o meno la nomina a procuratore.

L'articolo 2 tratta degli organi direttivi del registro.

L'articolo 3 tratta dei compiti del procuratore doganale.

L'articolo 4 fissa le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione al registro.

L'articolo 5 disciplina i modi dell'esecuzione della professione. Il presupposto fondamentale della qualifica di professionista non è tanto l'esercizio di una attività lavorativa libera ed autonoma quanto l'esercizio di una attività lavorativa qualificata e che per tale sua qualificazione non può che essere inquadrata « professionalmente », cioè con una serie di regole che garantiscano la preparazione specifica del professionista e l'affidamento che i terzi fanno su di lui.

L'articolo 6 riguarda l'istituzione del fondo previdenziale, per il quale non vi sono oneri per lo Stato né, tanto meno, per esso, a carico dei Ministeri del lavoro e del tesoro.

Infine, mediante i due articoli delle norme transitorie, si intende dare una sistemazione a coloro i quali svolgono attualmente il lavoro di procuratore doganale, riconoscendo loro i diritti acquisiti.

Onorevoli colleghi, approvando il presente disegno di legge verrà ad essere sanata una situazione delicata moralmente e giuridicamente: e senza togliere agli spedizionieri i diritti da questi ormai acquisiti, analoghi diritti dovranno essere estesi ai procuratori doganali, che sono i veri operatori del settore.

In tal modo, infine, si attuerà un principio costituzionale in materia di legislazione del lavoro, e si ovvierà ad una evidente omissione, in contrasto con l'obiettivo principe da raggiungere per un retto ordinamento giuridico fondato sul lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ogni circoscrizione doganale del territorio della Repubblica, viene istituito un registro degli esercenti l'attività di procuratore doganale accreditato presso le dogane.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di procuratore doganale se non è regolarmente iscritto a tale registro.

L'iscrizione al registro abilita all'esercizio dell'attività di procuratore di dogana esclusivamente nell'ambito della circoscrizione doganale d'iscrizione. È ammesso il trasferimento ad altro registro su domanda dell'interessato.

ART. 2.

Gli iscritti al registro debbono versare una quota annua e nomineranno, con regolare votazione, un consiglio direttivo del registro composto da cinque membri, che durerà in carica due anni e che avrà funzioni rappresentative, amministrative e disciplinari degli iscritti.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e la modalità per la gestione amministrativa.

ART. 3.

L'attività di procuratore doganale consiste nello svolgimento di compiti e funzioni di natura fiscale, merceologica e valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Il procuratore doganale ha l'obbligo del segreto d'ufficio. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

ART. 4.

Per l'iscrizione al registro è necessario essere maggiorenni, godere del pieno esercizio dei diritti civili, essere in possesso di un titolo di studio equipollente alla scuola d'obbligo, e sostenere un esame di idoneità presso la circoscrizione doganale. Gli esami saranno fissati dal capo della circoscrizione doganale competente territorialmente.

ART. 5.

L'attività di procuratore doganale viene espletata sotto forma di lavoro specializzato dipendente da spedizioniere doganale paten-

talo, da magazzini generali e altre aziende commerciali o industriali, nei limiti della procura speciale, e rientra nella disciplina dei diversi contratti collettivi di lavoro.

ART. 6.

È costituito un fondo integrativo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo.

Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione ed amministrazione del fondo, saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

NORME TRANSITORIE

ART. 7.

All'entrata in vigore della presente legge hanno diritto senza altra formalità alla iscrizione al registro coloro i quali abbiano svolto attività come procuratori doganali indipendentemente dal titolo di studio. A tal fine, le autorità doganali dovranno attestare la veridicità dell'assunto dei richiedenti.

I procuratori che saranno così iscritti al registro avranno altresì il diritto, purché in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, di partecipare agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere. Inoltre, i procuratori doganali in possesso di dieci anni di attività, potranno accedere agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale prescindendo dal titolo di studio, fermo restando gli altri requisiti richiesti.

Coloro i quali non abbiano raggiunto i dieci anni di attività, potranno sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, al compimento del decimo anno di attività.

ART. 8.

I procuratori doganali che saranno iscritti al registro in forza al precedente articolo potranno esercitare le funzioni di procuratori doganali del proprietario delle merci, sulla base di procura speciale.